

OGGETTO: FASD API – Contribuzione anno 2026 per le garanzie previste dall'art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i. per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni.

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2025, le Compagnie assicurative (in considerazione degli andamenti tecnici fortemente negativi) avevano determinato un aumento dei premi relativi alla gestione infortuni che il CdA del Fondo decise di non riversare sugli Iscritti, assumendosene l'onere. Come già avvenuto per il 2025, il CdA del Fondo in data 30 Ottobre 2025 ha deliberato che **anche per l'anno 2026 i previsti aumenti rimarranno a carico del Fondo**; restano pertanto **confermati gli importi dei contributi annuali dovuti per i Quadri Superiori** per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni professionali ed extra professionali, **come previsti dall'art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. Confapi-Federmanager**, suddivisi nelle seguenti quattro fasce contributive:

ETA' DEL QUADRO SUPERIORE	Contributo in Euro
FINO A 50 ANNI	920,00
DA 51 A 55 ANNI	1.020,00
DA 56 A 60 ANNI	1.220,00
DA 61 A 75 ANNI	1.420,00

Modalità di iscrizione:

Per gli ingressi in corso d'anno è confermata la norma sull'entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei quadri superiori decorre dalla data di assunzione o nomina del quadro superiore, a condizione che l'azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di *“comunicazione di iscrizione”* debitamente sottoscritto anche dal quadro superiore. In caso di invio al Fondo della *“comunicazione di iscrizione”* dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata a.r. o Pec al Fondo.

Le garanzie delle prestazioni assistenziali cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l'Azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, la relativa comunicazione a mezzo raccomandata a.r..

Modalità versamento dei contributi tramite bonifico bancario

Al fine di evitare disguidi amministrativi e garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, si invitano tutte le Aziende a voler accertarsi che nella causale di versamento del bonifico bancario sia tassativamente indicato il codice prestampato nel riquadro "causale versamento" riportato in calce allo stesso mod. FASD API “10”.

Rinnovi 2026

Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2026, per il “rinnovo” delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell'iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Ingressi in corso d'anno

Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni “ingressi in corso d'anno” comporta la non attivazione delle garanzie previste dall'art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i..

Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dall'iscrizione al Fasdapi, in quanto sugli importi a carico azienda corrisposti al Fondo devono essere conteggiati e versati all'INPS non i contributi ordinari, bensì soltanto il contributo di solidarietà del 10%. La quota a carico di ciascun Quadro Superiore (pari a € 100,00) viene invece recuperata direttamente in busta paga.

Vi ricordiamo che sul sito istituzionale è possibile visualizzare tutta la documentazione afferente le garanzie in oggetto, per la verifica di quanto previsto dal contratto.

*Il Presidente
Francesco Soletti*

Consultare il sito internet www.fasdapi.it

Roma, novembre 2025